



C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

di

Polizia mortuaria

D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990

L.R. n. 11 del 13 ottobre 2008

*** * * * ***

- **approvato con delibera di Commissario Straordinario. n. 255 del 21.03.1994**
- **modificato con delibera di Commissario Straordinario n. 496 del 21.05.1994**
- **modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 13.09.2010**

Regolamento di polizia mortuaria

	Artt.	
Capo I	Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi	1 - 8
Capo II	Periodo di osservazione dei cadaveri	8 - 11
Capo III	Deposito di osservazione e obitori	12 - 15
Capo IV	Trasporto dei cadaveri	16 - 36
Capo V	Riscontro diagnostico	37 - 39
Capo VI	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	40 - 43
Capo VII	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	44
Capo VIII	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	45 - 48
Capo IX	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	49 - 53
Capo X	Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali	54 - 63
	Disposizioni tecniche generali	
Capo XI	Camera mortuaria	64 - 65
Capo XII	Sala per autopsie	66
Capo XII	Ossario Comune di Lignano Sabbiadoro	67
Capo XIV	Inumazione	68 - 75
Capo XV	Tumulazione	76 - 78
Capo XVI	Cremazione	79 - 82
Capo XVII	Esumazione ed estumulazione	83 - 90
Capo XVIII	Sepolture private nei cimiteri	91 - 97
Capo XIX	Soppressione dei cimiteri	98 - 101
Capo XX	Reparti speciali entro i cimiteri	102
Capo XXI	Sepolcri privati fuori dai cimiteri	103 - 107
Capo XXII	Disposizioni finali e transitorie	108 - 110

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per i riscontri diagnostici.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria locale del cui territorio detto Comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda morte alla Unità Sanitaria locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità Sanitarie epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

La denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3

Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità Sanitaria locale competente.

Negli Ospedali le funzioni di medico necroscopo è svolta dal direttore Sanitario o da una medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono da tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accettare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alla 20 settimane.

Nei casi previsti dai comma 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPITOLI

Periodi di osservazione dei cadaveri

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei casi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compreso nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore dell'Unità Sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

Depositi di osservazione e obitori

Art. 12

Il Comune di Lignano Sabbiadoro dispone presso il cimitero comunale, di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

Il Comune di Lignano Sabbiadoro dispone, presso il cimitero comunale di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

Il deposito di osservazione e l'obitorio sono situati nell'ambito del cimitero comunale e sono rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Poiché il Comune di Lignano Sabbiadoro ha una popolazione superiore ai cinquemila abitanti, il locale destinato di osservazione è distinto dall'obitorio.

Art. 15

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.

CAPO IV

Trasporto dei cadaveri

Art. 16

Il trasporto delle salme, è:

- a) -a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) -a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità Sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza delle manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando la denuncia della causa della morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte la fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

Nei casi previsti dall'art. 16 comma 1, lettera a), ove il servizio di trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune di Lignano Sabbiadoro ad altro Comune o all'esterno con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi cui all'art. 20, il Comune di Lignano Sabbiadoro e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguite dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 20

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla Unità Sanitaria locale, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio autoincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale.

Art. 22

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposito autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25

Per i morti di malattie infettive – diffuse di cui all'apposito elenco pubblico dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso in periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte, sia dovuta ad un delle malattie infettive – diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto con 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni Sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio Nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio Nazionale è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1983, n. 1055.

Art. 28

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazione determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 30

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non devono essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono costituiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicurezza e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti meno di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiale diverso da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere alla fine assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nella cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate il località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera Nazionale.

Art. 34

L'incaricato del trasporto di un cadavere, dal territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro ad altra località, deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco di Lignano Sabbiadoro.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35

Per il trasporto entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'Istituto o del Dipartimento Universitario prende consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al Servizio Comunale per i trasporti funebri, dopo averne dato comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 36

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

Riscontro diagnostico

Art. 37

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari, o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte si dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario, o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da un altro Sanitario competente incaricato del Servizio, i quali devono evitare mutilazione e dissezione non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 38

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigente in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dall'art. 254 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI

Rilasciato di cadaveri a scopo di studio

Art. 40

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento e alle indagini scientifiche avviene dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9, e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli Istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità Sanitaria locale semprechè nulla osta da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43

Il coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

Prelievo di parti di cadavere scopo di trapianto terapeutico

Art. 44

Il prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modifiche.

CAPO VIII

Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Art. 45

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 12 65, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38

Quando nel corso di un autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte si dovuta a reato, il medico settore sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46

I trattenimenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti significati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è seguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9, e 10.

CAPO IX

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 49

A norma dell'art. 337 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune di Lignano Sabbiadoro dispone di un cimitero con numero venti reparti (campi) a sistema di inumazione, di cui numero sedici per adulti e numero quattro per bambini.

Art. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Lignano Sabbiadoro, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Lignano Sabbiadoro e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 51

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

Il Comune di Lignano Sabbiadoro assicura con proprio personale il servizio di custodia presso il cimitero comunale.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

Costituzione dei cimiteri

Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali

Art. 54

Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria di cui al comma precedente deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55

I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberate dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle Leggi Sanitarie.

Art. 56

La relazione tecnico Sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quale l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, di spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali depositi di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle Leggo Sanitarie, approvato con Reggio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporti di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Per la modifica del tempo di rotazione, in misura diversa dal decennio, si dovrà procedere mediante apposito atto del competente organo comunale e la superficie di cui sopra sarà calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59

Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzioni di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61

Il cimitero è recintato lungo il perimetro da un muro in muratura piena avente un'altezza superiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni stabilite dal Piano Regolatore del Cimitero Comunale approvato con delibera consiliare n. 56 del 23.06.2003.

Art. 63

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XI Camera mortuaria

Art. 64

Il cimitero comunale di Lignano Sabbiadoro dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa è ubicata all'interno della cappella cimiteriale ed è provvista di arredi per la deposizioni dei feretri.

Art. 65

La camera mortuaria è illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperte del cimitero ed è dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di n. 2, sono intonacate a cemento ricoperte di vernice a smalto facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, è disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento

CAPO XII Sala per autopsie

Art. 66

La sala per autopsie risponde ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.

Nella sala munito di idonea illuminazione c'è un tavolo anatomico in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione del gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII Ossario Comune

Art. 67

Il cimitero è dotato di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV Inumazione

Art. 68

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il periodo delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

Per le inumazioni non è consentito l'uso di asse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo in un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte Tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV **Tumulazione**

Art. 76

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per i nuovi manufatti a sistema di tumulazione dovranno essere garantite misure interne di ingombro libero non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza e m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Per la tumulazione in ossarietto individuale le misure di ingombro libero interno non dovranno essere inferiori a m. 0,70 di lunghezza, m. 0,30 di larghezza e m. 0,30 di altezza.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 e m. 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentito la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 77

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare gas della putrefazione.

Art. 78

Il Comune può porre a disposizione dei privati tombe o loculi individuali.

La tariffe di concessione riguardanti di cui al comma precedente, sono fissate con deliberazione del competente organo comunale.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

L'assegnazione dei nuovi loculi sarà disposta dall'addetto comunale seguendo l'ordine di utilizzo dal basso verso l'alto di ogni fila verticale fino ad esaurimento dei medesimi.

E' vietato effettuare prenotazioni di loculi prima che si verifichino decessi, fatta eccezione per il coniuge supersite e comunque solo se quest'ultimo supera i 65 anni di età.

I loculi non possono essere ceduti in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipula del contratto.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per equal periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossari individuali.

E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto stesso nelle forme di Legge, a spese del concessionario.

CAPO XVI

Cremazione

Art. 79

Nel caso di realizzazione di un crematorio, il medesimo dovrà essere costruito entro il recinto del cimitero e soggetto alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 80

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzato dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più pareri nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione de nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 81

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite e regolamentate con apposito atto del competente organo comunale.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionale igieniche stabilite per il

trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 82

La consegna dell'urna cinerarie agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dai responsabili del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal comune.

La dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del luogo di decesso o dal Sindaco del comune di residenza, in caso di decesso fuori regione o dal Sindaco ove sono già tumulate le ceneri.

Tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione oppure con domanda distinta.

La volontà del defunto di disperdere le ceneri deve emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografico ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (notai, segretario comunale ecc.);
- e) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: i congiunti (coniuge e parenti di primo grado) possono esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto

- a) il coniuge o in mancanza il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile;
- b) l'esecutore testamentario;
- c) il legale rappresentante di associazione riconosciuta, il cui defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Il comune deve dotarsi di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

- a) in aree appositamente destinate all'interno del cimitero;
- b) in natura:
 - a 200 metri da insediamenti abitativi;
 - in mare, fiumi e laghi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- c) in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.

La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

CAPO XVII

Esumazione ed estumulazione

Art. 83

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del territorio o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che il cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 84

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità ed eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 85

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorse due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 86

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 87

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere della concessione il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 83.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 88

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto ad denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 89

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 90

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84.

CAPO XVIII Sepolture privati nei cimiteri

Art. 91

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per la famiglia e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascun di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 92

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 93

Le concessioni previste dall'art. 91 sono a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile

provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 100.

Il concessionario di aree per tombe private a "cappella" o tombe private a "cripta" è obbligato a costruire il relativo manufatto entro un anno dalla stipula del contratto, pena la decadenza della concessione medesima.

La decadenza o il recedimento comportano la restituzione delle somme versate dal concessionario al netto delle spese relative alla registrazione del contratto iniziale di concessione e di quello finale di decadenza o recedimento.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 94

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, previa valutazione ed autorizzazione dal parte del competente organo comunale, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 95

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 96

La tariffa di concessione riguardante le aree di cui al presente Capo XVIII sono fissate con deliberazione del competente organo comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi o campi di inumazione, sono a carico dei privati concessionari.

Prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario USL.

Alla scadenza della concessione gli interessati dovranno chiederne conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate a tenere a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte del competente organo comunale.

Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la conferma della concessione verrà accordata previa pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

La concessione delle aree deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Art. 97

Nel caso di istituzione di cimitero consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero

CAPO XIX Soppressione dei cimiteri

Art. 98

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle Leggi Sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale competente per territorio.

Art. 99

Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo resta sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. Trascorso detto periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente disossato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 100

In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali il Comune è legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 101

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XX Reparti speciali entro i cimiteri

Art. 102

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXI
Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Art. 103

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 104

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 103, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 105

Il comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 106

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 107

A norma dell'art. 341 del testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito Decreto, la tumulazione e dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservazione delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 108

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 109

Salva l'applicazioni delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazioni delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 340, del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1264, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 680.

Art. 110

E' abrogata altresì ogni disposizioni contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto-Legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla Legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia Mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 del 27 febbraio 1928.